



NewsLetter

2024

Roma, 8 gennaio 2024

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 01 - 2024 del 8 gennaio

Tra gli argomenti trattati:

- *Chiarimenti sull'Accordo tra la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Repubblica di Turchia*
- *Avvio sperimentale EMCS fase 4.1*
- *Deroga concessa da DG TAXUD per gli operatori economici*
- *Indicazioni per la gestione della fall back (procedura di backup)*
- *Modifica del tasso per gli interessi legali*
- *"Il Doganalista" n°6 / 2023 è online!*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Sommario

Chiarimenti sull'Accordo tra la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Repubblica di Turchia.....	2
Avvio sperimentale EMCS fase 4.1.....	3
Deroga concessa da DG TAXUD per gli operatori economici.....	4
Indicazioni per la gestione della fall back (procedura di backup).....	4
Modifica del tasso per gli interessi legali.....	5
"Il Doganalista" n°6 / 2023 è online!.....	6

OSSERVATORIO DOGANALE



Chiarimenti sull'Accordo tra la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Repubblica di Turchia

Con l'avviso pubblicato il 4 dicembre 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito dei chiarimenti in merito alla documentazione richiesta nell'ambito dell'Accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia. È essenziale considerare i codici merci 7220.20.41.00, 7220.20.49.00, 7220.20.81.00 e 7220.20.89.00 come prodotti inclusi nell'Allegato I dell'Accordo e, quindi, appartenenti alla "Lista CECA". Questa classificazione si basa sull'adattamento tecnico del documento di lavoro condiviso a livello unionale nel 2015.

È necessaria la presentazione di una delle seguenti prove d'origine per beneficiare dell'Accordo:

- Certificato di circolazione delle merci EUR.1;
- Certificato di circolazione delle merci EUR-MED;
- Nei casi previsti dall'articolo 22, dell'Accordo, una dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura

EUR-MED, emessa dall'esportatore su un documento commerciale dettagliato che identifichi chiaramente i prodotti.

Per i prodotti al di fuori della Lista CECA e le merci diverse dai prodotti agricoli, conformemente alle disposizioni dell'Accordo di Ankara, del relativo protocollo addizionale e delle decisioni del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, è ammissibile presentare un certificato di circolazione A.TR.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Avvio sperimentale EMCS fase 4.1

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che, a partire dal 13 febbraio 2024, sarà operativa la fase 4.1 di Excise Movement and Control System (EMCS). Tra le principali novità, sono stati introdotti due nuovi campi nell'IE815/IE801 dedicati alla dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche, come richiesto dal Regolamento di Esecuzione

(UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021.

Tali campi sono opzionali, ma per evitare errori formali, gli operatori che non intendono seguirli dovranno inserire un carattere di tabulazione per indicare l'assenza dei dati nei file inviati nel formato proprietario del Servizio Telematico Dogane (STD), sia e-AD che e-DAS unionale.

Inoltre, sono stati apportati adeguamenti ai processi di integrazione tra il sistema doganale di esportazione e il sistema EMCS, in particolare per i movimenti di prodotti ad accisa sospesa accompagnati da e-AD.

Ulteriori sviluppi e correzioni sono stati implementati nei tracciati, dettagliati nell'allegato 1 della Direzione Organizzazione e Digital Transformation. La documentazione tecnica è disponibile sul sito del Servizio Telematico Doganale. Le nuove funzionalità saranno state rese fruibili, già dal 7 dicembre 2023 in ambiente di prova, ma solo dal 13 febbraio 2024 potranno essere utilizzate in ambiente di esercizio.

ADM raccomanda la verifica della correttezza degli invii nell'ambiente di prova del Servizio Telematico Doganale.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



Deroga concessa da DG TAXUD per gli operatori economici

L'Agenzia delle Dogane dei Monopoli con l'avviso pubblicato il 5 dicembre 2022 ha comunicato che, gli operatori economici interessati, inclusi operatori postali e vettori aerei responsabili del trasporto di prodotti postali, possono beneficiare di un periodo transitorio con scadenza fissata al 1° aprile 2024. Tale periodo è concesso dalla DG TAXUD per consentire agli operatori di conformarsi agli obblighi previsti dal sistema ICS 2 Release 2 per le spedizioni di transito e transshipment di prodotti postali.

Nello stesso comunicato, l'ADM ha ribadito l'obbligo per gli operatori economici ancora non conformi di fornire report ogni 14 giorni sui progressi compiuti nel processo di adeguamento.

Tali report devono essere trasmessi alla DG TAXUD all'indirizzo TAXUD-ICS2-PROJECT-TEAM@ec.europa.eu.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Indicazioni per la gestione della fall back (procedura di backup)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito le modalità di applicazione della procedura di fall back per le operazioni di esportazione di merci.

Tale procedura è destinata ad essere attivata nei casi di indisponibilità del sistema informatico doganale, mentre si sta ancora lavorando all'elaborazione di una procedura definitiva, attualmente in fase di studio.

La procedura di fall back è valida per operazioni indifferibili e/o urgenti e non sostituisce gli adempimenti dichiarativi ordinari, i quali devono essere eseguiti alla ripresa del funzionamento del sistema informatico.

La Direzione Organizzazione e Digital Transformation provvederà a comunicare agli Uffici e agli operatori economici la possibilità di attivare le procedure alternative per dare seguito alle operazioni di esportazione.

Dopo la comunicazione, il dichiarante avrà la facoltà di presentare su supporto cartaceo le dichiarazioni (riferite ai messaggi B1, B2 e B4) per operazioni considerate indifferibili e/o urgenti.

Ciascuna dichiarazione cartacea deve essere presentata all'Ufficio di esportazione utilizzando il modello DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione) Il dichiarante compila la

dichiarazione cartacea in tre copie e la corredata di tutta la documentazione a sostegno (certificati, licenze, documenti, ecc.).

Il DAE deve contenere un'indicazione chiara del ricorso alla procedura di fall back, con menzione della data e dell'ora della sua attivazione, come comunicato da ADM.

In relazione al tipo di dichiarazione cartacea, l'Ufficio doganale di esportazione procede all'annotazione nei registri A/9 per le dichiarazioni di esportazione definitiva o riesportazione (messaggio B1) e per le dichiarazioni relative alla spedizione di merci nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali (messaggio B4), e A/6 per le dichiarazioni di temporanea esportazione e per il perfezionamento passivo (messaggio B2). Il numero di annotazione va riportato sul DAE nello spazio dedicato all'indicazione dell'MRN.

Successivamente all'annotazione, l'Ufficio, basandosi su un'analisi autonoma dei rischi, determina l'eventuale controllo da applicare alla dichiarazione, che può essere di tipo documentale o di visita merce.

Per usufruire della procedura di fall back per operazioni indifferibili, il dichiarante deve procedere al pagamento di eventuali diritti dovuti (tasse portuali, tributi nazionali vari) tramite il modello A/22.

Una copia del DAE viene conservata dall'Ufficio di esportazione, mentre le altre due copie accompagnano le merci fino all'Ufficio di uscita. Quest'ultimo restituisce una copia all'Ufficio di esportazione e riconsegna l'altra timbrata al dichiarante/esportatore, la quale può essere utilizzata come prova alternativa per certificare l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.

Al ripristino del sistema informatico doganale, il dichiarante è tenuto a presentare telematicamente la

dichiarazione utilizzando il tracciato B corrispondente, indicando nei documenti/certificati di testata il certificato 37YY "la dichiarazione si riferisce ad una operazione in cui si è ricorso alla procedura di fall back" e specificando nel campo identificativo la data di accettazione, il codice del registro di allibramento e il numero di ordine nel registro di allibramento. Restano invariati i procedimenti di fall back speciale all'esportazione per i corrieri espressi, già oggetto di istruzioni precedenti rivolte agli uffici dell'Agenzia.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Modifica tasso per gli interessi legali

Con avviso pubblicato in data 18 dicembre 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che, a partire dal 1° gennaio 2024, è stata ufficializzata la misura del tasso degli interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile. Tale determinazione è stata formalizzata mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 29 novembre 2023, stabilendo un tasso del 2,50 per cento annuo.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



“Il Doganalista” n°6 / 2023 è online!

Si ricorda che, da quest’anno, “Il Doganalista”, rivista giuridico-economica di commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguente indirizzo](#).

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

